



REGOLAMENTO DELLE SCUOLE SIUMB

Premessa

La Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia ha istituito la figura delle Scuole con lo scopo di diffondere la cultura, l'aggiornamento professionale continuo e l'addestramento pratico, quali basi fondamentali per la diagnostica con ultrasuoni.

Le scuole SIUMB si dividono in Scuole di Base e Scuole Specialistiche.

Il presente regolamento ha lo scopo di uniformare i requisiti, i programmi e gli obiettivi formativi delle Scuole, definire i requisiti necessari per la loro istituzione ed i requisiti per l'accesso ai discenti, regolando l'andamento didattico e la verifica dei risultati.

Il presente regolamento è stato redatto dalla Commissione Didattica della SIUMB e ratificato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 1

(Istituzione e requisiti di idoneità)

1. Il presente regolamento determina i criteri generali ed i requisiti di idoneità delle sedi e dei docenti ai fini dell'istituzione delle Scuole SIUMB.

2. Le Scuole SIUMB possono essere istituite presso:

- Ospedali
- Università
- IRCCS e Fondazioni che abbiano anche scopo di ricerca, assistenza e formazione nel campo della diagnostica con ultrasuoni
- Strutture sanitarie afferenti al SSN eroganti prestazioni di diagnostica per ultrasuoni con almeno 5000 prestazioni/anno per le scuole di Base e 1500 prestazioni/anno per le Scuole Specialistiche.

La struttura deve essere in possesso dei requisiti definiti dalle leggi nazionali ed europee in materia di sicurezza ed ambiente.

3. Requisiti delle Scuole di BASE

A) La Scuola deve essere in possesso delle seguenti attrezzature minime:

- Un ecografo di fascia alta con almeno due sonde (convex, lineare ad alta frequenza)
- Un ecografo di fascia media con almeno due sonde (convex e lineare ad alta frequenza)
- Idonea attrezzatura al fine di registrare e revisionare insieme ai discenti casi clinici complessi e di raro riscontro.

B) La Scuola di BASE deve effettuare non meno di quindici esami al giorno per almeno cinque giorni a settimana. Le indagini ecografiche devono interessare tutte le specializzazioni eccetto la cardiologia, l'ostetricia e l'oculistica.

4. Requisiti delle Scuole SPECIALISTICHE

A) La Scuola Specialistica deve essere in possesso delle seguenti attrezzature minime:

- Un ecografo di fascia alta con un corredo di sonde e software adeguati e specifici per la branca di indirizzo della Scuola
- Idonea attrezzatura al fine di registrare e revisionare insieme ai discenti casi clinici complessi e di raro riscontro.

B) La Scuola Specialistica deve effettuare non meno di dieci esami al giorno per almeno tre giorni a settimana. La Scuola di II livello ad indirizzo Interventistico deve effettuare almeno trecento procedure l'anno. Le indagini ecografiche devono interessare gli organi relativi all'indirizzo specialistico della Scuola.

5. Le Scuole di Base e Specialistiche devono essere gestite da uno o più Coordinatori in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Iscrizione alla SIUMB da almeno dieci anni
- Curriculum con idonea documentazione o autocertificazione (ai sensi del DPR n. 403/98 Regolamento di attuazione degli artt. 1-2-3 della L. 15 maggio 1997 n. 127) da cui si evinca:
 - a) attività ecografica svolta negli ultimi dieci anni (1 punto ogni mille esami fino ad un massimo di 40 punti)
 - b) attività scientifica svolta negli ultimi dieci anni (1 punto ogni pubblicazione o capitolo di libro; 2 punti ogni pubblicazione citata su medline fino ad un massimo di 40 punti)

c) attività didattica e congressuale svolta negli ultimi dieci anni (1 punto ogni relazione o comunicazione fino ad un massimo di 40 punti).

Il punteggio minimo da raggiungere, per poter avere la qualifica di Coordinatore di Scuola SIUMB, è di almeno sessanta punti.

6. La Commissione Didattica valuta la documentazione prodotta, sulla cui base esprime il suo parere in relazione all'offerta formativa locale. Tale parere viene sottoposto al Consiglio Direttivo, che ha il compito di ratificare l'istituzione o la conferma della Scuola e l'incarico di Coordinatore di Scuola.

7. Il Coordinatore di Scuola deve nominare, sotto la propria responsabilità, un gruppo di Docenti che devono avere il requisito di essere iscritti alla SIUMB. A giudizio del Coordinatore possono essere nominati Docenti della Scuola soggetti non iscritti alla SIUMB che abbiano specifiche competenze nelle materie di insegnamento.

8. La Scuola deve essere provvista di una Segreteria Organizzativa per le attività di gestione ed archiviazione dei dati, anche ai fini dell'eventuale accreditamento ECM dei corsi e dei rapporti con la Commissione Didattica quale organo di vigilanza.

9. La Scuola deve possedere ed applicare un sistema di verifica e controllo dei processi gestionali e formativi, al fine di garantire sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi definiti all'Articolo 4 ("Obiettivi formativi e programmi di studio") del presente regolamento. In particolare, il Coordinatore deve effettuare ogni anno la valutazione di idoneità della Scuola e dei risultati conseguiti comprendendo i seguenti aspetti:

- Efficacia della formazione e risultati dell'apprendimento dei discenti
- Risorse tecniche e strumentali
- Docenti

10. La quota di iscrizione deve avere un costo massimo di 1.500,00 euro per le Scuole di Base e Specialistiche. Per tutte le Scuole a durata biennale, la quota di iscrizione massima è fissata a 3.000,00 euro.

Articolo 2

(Procedura di riconoscimento)

1. La Scuola deve essere costituita con una propria figura giuridica e/o con atto formale dell'Ente presso cui ha sede.

2. La Scuola deve fare richiesta di riconoscimento alla Commissione Didattica producendo:

- Autocertificazione attestante i requisiti in possesso del Coordinatore
- Documentazione attestante il riconoscimento dell'attività della Scuola presso la sede istituzionale
- Elenco dei Docenti
- Elenco delle risorse tecniche e strumentali in uso nella Scuola
- Numero degli esami eseguiti al giorno e numero di giorni settimanali di attività
- Dichiarazione di conformità dei requisiti di sicurezza ed ambiente della struttura extraospedaliera presso la quale verrà istituita la Scuola
- Dichiarazione autografa del Coordinatore inerente al rispetto del Codice Etico SIUMB e dei relativi requisiti morali contenuti.

Articolo 3

(Valutazione dei requisiti di idoneità e riconoscimento)

1. La valutazione della domanda di riconoscimento di una Scuola è a cura della Commissione Didattica. Il risultato della valutazione deve essere sottoposto a ratifica del Consiglio Direttivo.

2. La Commissione Didattica ha la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti ed informazioni alla Scuola richiedente il riconoscimento, qualora la domanda risultasse incompleta o nel caso lo ritenga necessario.

3. Il Consiglio Direttivo è l'unico organo deputato alla ratifica del riconoscimento delle Scuole SIUMB. Sia in caso di ratifica che di rigetto della domanda di riconoscimento, il Consiglio Direttivo darà comunicazione scritta alla Scuola richiedente. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.

4. Successivamente alla ratifica del riconoscimento del Consiglio Direttivo il Coordinatore riceverà per la propria Scuola modulistica di rendicontazione e modello unico ed uniforme nazionale di Diploma Pratico SIUMB.

Articolo 4

(Obiettivi formativi e programmi di studio)

Ogni Scuola di Base e Specialistica che chieda il riconoscimento o il rinnovo deve produrre adeguata documentazione attestante:

- Obiettivi formativi dei corsi programmati. Questi possono essere quelli indicati dal Ministero della Salute nei due gruppi validi ai fini dell'accreditamento ECM.
- Programma dettagliato dei corsi. Devono essere indicati: le modalità di accesso all'iscrizione (libera o per concorso); la durata complessiva del corso (annuale o biennale); il calendario dei corsi (natura e tipologia delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche); il rapporto docenti/discenti per diagnostica; le modalità di valutazione finale.

Articolo 5

(Durata dei corsi e conseguimento del titolo)

1. Il programma didattico della Scuola di Base deve prevedere:

- Corso teorico, di durata non inferiore a venti ore, riguardante i seguenti argomenti: tecnica ecografica, metodologia di studio, anatomia ecografica, semantica ecografica, refertazione. Il Coordinatore decide la modalità di organizzazione del corso teorico, che può prevedere lezioni frontali o formazione interattiva (sillabus, DVD, cassette, e-learning). Le opzioni didattiche possono essere utilizzate senza alcun vincolo a giudizio del Coordinatore.
- Corso pratico, in cui il discente deve acquisire abilità ad effettuare esami ecografici comuni con dimestichezza ed accuratezza; riconoscere e differenziare la normale anatomia e la patologia; riconoscere le comuni anomalie di organi e sistemi; individuare ed indicare le patologie meritevoli di una "second opinion". Tale training deve essere opportunamente certificato dal Coordinatore della Scuola od un suo delegato con un numero minimo di 120 ore e 200 esami, certificati dal Coordinatore
- Esame finale. A conclusione del corso, il discente viene sottoposto ad un esame finale, sia teorico (domande orali o quiz) che pratico (esecuzione di esami ecografici), da una Commissione composta dal Coordinatore della Scuola o Docente della Scuola delegato. All'esito positivo dell'esame finale viene rilasciato l'Attestato Pratico di Base SIUMB.

Tutti coloro in possesso dell'Attestato Pratico di Base SIUMB, rilasciato dalla Scuola, devono frequentare il Corso Teorico di Formazione in Ultrasonologia che si tiene una volta l'anno durante il Congresso Nazionale SIUMB. Al superamento dell'esame finale, a richiesta dell'interessato, viene rilasciato al Discente il Diploma Nazionale di Ecografia.

2. Il programma didattico della Scuola Specialistica deve prevedere:

- Corso teorico: di durata non inferiore a venti ore, su argomenti specifici per la branca di indirizzo. Il Coordinatore decide la modalità di organizzazione del Corso teorico, che può prevedere lezioni frontali o formazione interattiva (sillabus, DVD, cassette, e-learning); le opzioni didattiche possono essere utilizzate senza alcun vincolo a giudizio del Coordinatore
- Corso pratico: il discente deve acquisire abilità ad effettuare esami specialistici secondo l'indirizzo della Scuola con dimestichezza ed accuratezza; riconoscere e differenziare la normale anatomia e la patologia relativa all'indirizzo specialistico della Scuola ; riconoscere le anomalie di organi e sistemi inerenti ; individuare e gestire correttamente le patologie in "second opinion"; sapere effettuare, se previste dall'indirizzo della Scuola, procedure di tipo interventistico base. Tale training deve essere opportunamente certificato dal Coordinatore della Scuola od un suo delegato con minimo 80 ore di training teorico pratico presso la sede della scuola e 100 esami specialistici o pratiche interventistiche opportunamente certificate
- Esame finale. Condotta con prova pratica al box ecografico e prova teorica mediante colloquio orale, quiz o tema aperto. Al termine dell'iter formativo, il Consiglio dei Docenti della Scuola, verificato il buon esito della prova finale, rilascerà l'Attestato Pratico Specialistico SIUMB nella branca di indirizzo autorizzata.

Articolo 6

(Accesso)

1. L'iscrizione alle Scuole di BASE è aperta a tutti i laureati in Medicina e Chirurgia e Medicina Veterinaria.

2. L'iscrizione alle Scuole SPECIALISTICHE è riservata a coloro che abbiano già frequentato con profitto il Corso Teorico di Formazione in Ultrasonologia ed a coloro che possano comprovare una sufficiente esperienza in ecografia, da valutarsi da parte del Coordinatore della Scuola.

Articolo 7

(Vigilanza e rendicontazione)

1. La Commissione Didattica costituisce l'organo di vigilanza sull'operato delle Scuole.

2. La Commissione Didattica ha la facoltà di effettuare ispezioni di controllo presso le Scuole riconosciute, al fine di verificarne l'adeguatezza dei requisiti ed il rispetto del presente regolamento. Tali verifiche possono essere effettuate anche in via preventiva al fine della valutazione della domanda di riconoscimento.

3. L'ispezione dovrà essere comunicata al Coordinatore con nota scritta, anche a mezzo di e-mail, con almeno 3 giorni di preavviso.

4. Entro il mese di febbraio di ogni anno, al fine di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'Articolo 4, il Coordinatore di ogni Scuola deve rendicontare le attività svolte nell'anno precedente, compilando la modulistica predisposta dalla Commissione Qualità, ed inviarla alla Commissione Didattica. In particolare, la scuola dovrà rendicontare i seguenti dati:

- Elenco dei discenti (completo di indirizzo, e-mail e recapito telefonico previa autorizzazione liberatoria ai fini della legge sulla privacy) e risultato dell'esame finale sostenuto da ognuno di essi

- Elenco aggiornato dei docenti
- Aggiornamento della strumentazione (se cambiata nel corso dell'anno)
- Attività svolte per discente (ore di formazione teorica e programma svolto, ore di pratica ed attività svolta).

Articolo 8

(Sospensione e revoca del riconoscimento)

1. Il mancato rispetto del presente Regolamento o del Codice Etico della SIUMB potranno essere motivo di sospensione o revoca del riconoscimento.

2. Nel caso in cui la Commissione Didattica, nell'espletamento dell'incarico di vigilanza, dovesse rilevare il mancato rispetto del presente Regolamento o del Codice Etico da parte di una Scuola riconosciuta, potrà chiedere al Coordinatore il ripristino delle condizioni non trovate conformi, a mezzo di diffida formale. In caso di ulteriore mancanza a ottemperare alle richieste contenute nella diffida, la Commissione Didattica sottoporrà il caso al Consiglio Direttivo, che potrà sospendere o revocare il riconoscimento in base alla gravità del caso ed a suo insindacabile giudizio.

Articolo 9

(Deroghe)

In sede di domanda di riconoscimento, la Scuola richiedente ha la facoltà di richiedere delle deroghe ai requisiti minimi di cui all'Articolo 1 del presente regolamento. Tali deroghe verranno valutate dalla Commissione Didattica e dal Consiglio Direttivo ai fini del riconoscimento.


Articolo 10

(Norma finale)

A decorrere dal 16 novembre 2009 entra in vigore il presente Regolamento ed è abrogato il Regolamento precedente ed ogni altra disposizione incompatibile con il Regolamento medesimo.

Il presente Regolamento, munito delle firme in calce, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della SIUMB e pubblicato sul Sito ufficiale www.siumb.it e sulla rivista Societaria "Journal of Ultrasound". E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente SIUMB
Prof. Leopoldo Rubaltelli



Il Presidente della Commissione Didattica
Prof.ssa Cosima Schiavone

